NIHIL CARITATE DULCIUS

ANGELO DE DONATIS

ARCIVESCOVO TITOLARE DI MOTTOLA
VICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ
PER LA DIOCESI DI ROMA

L'Associazione "CENTRO DI FORMAZIONE ALLA MEDITAZIONE CRISTIANA" è stata promossa da un gruppo di fedeli cattolici, che dal 1990 si incontrano regolarmente sotto la guida di alcuni sacerdoti e di Sr. Marisa Bisi FDC, impegnandosi ad aiutare le persone di ogni età, condizione sociale, culturale e religiosa a comprendere il senso della vita e della dignità della persona mediante l'apprendimento vitale dei contenuti della fede cattolica, ispirandosi inizialmente soprattutto all'esperienza spirituale dell'Apostolato della Preghiera (AdP) italiano. Gli associati si propongono specificamente di far conoscere e diffondere i contenuti e l'esperienza della meditazione cristiana, così come è stata vissuta fin dalle origini nella vita spirituale cristiana e nella fede cattolica, nel solco della più genuina Tradizione ecclesiale. In questa cornice, il Centro si è rivolto dall'inizio sia ai credenti impegnati in un cammino di fede, sia a coloro che sono lontani dalla fede o in ricerca della medesima, offrendosi anche come luogo ecclesiale di apertura ecumenica e di dialogo interreligioso.

L'Associazione intende favorire la nascita e la crescita di gruppi di ascolto e di formazione alla meditazione cristiana profonda ovunque è possibile: nelle parrocchie, nelle scuole, nelle case, nei vari ambienti lavorativi e culturali, coinvolgendo adulti adeguatamente preparati. A tal fine, si propone collaborare con i propri mezzi nelle Diocesi italiane, in funzione dell'incremento della pastorale dell'intelligenza, della fede, del dono gratuito e responsabile di sé nel contesto della società attuale, in cui la persona, aggredita dall'individualismo, è fortemente a rischio di dispersione, smarrimento, dissociazione, soggettivismo.

Ora,

- essendo stata richiesta in data 16 marzo 2018 l'approvazione della stessa come *Associazione privata di fedeli* della Diocesi di Roma;
- esaminato lo Statuto, presentato - come richiesto dal can. 299 §3 C.I.C. - per l'approvazione, ed avendovi riscontrato i requisiti ecclesiali necessari;

DECRETO

quanto segue:

1. L'Associazione "CENTRO DI FORMAZIONE ALLA MEDITAZIONE CRISTIANA" è riconosciuta come Associazione privata di fedeli della Diocesi di Roma, a norma dei can. 299 e 321-326 C.I.C., e dei nn. 26 e 27 della Nota Pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, della Commissione Episcopale per il Laicato della C.E.I., in data 23.04.1993.
2. A norma del can. 322 §1 C.I.C., ad essa è altresì riconosciuta la personalità giuridica, ritenendosi approvato lo Statuto della medesima, allegato al presente decreto.

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 19 marzo A. D. 2018, Solennità di S. Giuseppe.

Prot. n. 442/18

† Angelo De Donatis

Associazione privata di Fedeli

"CENTRO DI FORMAZIONE ALLA MEDITAZIONE CRISTIANA"

STATUTO

Art. 1

È costituita, ai sensi del can. 299 e 321 ss. C.I.C., l'Associazione privata di fedeli denominata **"CENTRO DI FORMAZIONE ALLA MEDITAZIONE CRISTIANA"** (di seguito: Associazione), avente sede in Roma. L'Associazione ha personalità giuridica nell'ordinamento canonico, a norma del can. 322 C.I.C.

Art. 2

§1. L'Associazione ha come scopo un servizio ecclesiale di formazione integrale della persona e di approfondimento della fede con il mezzo della meditazione cristiana profonda: una via che favorisce il risveglio e l'alimentazione dell'interiorità. L' Associazione si propone come luogo ecclesiale di apertura ecumenica e di dialogo interreligioso. Si rivolge sia ai credenti impegnati in un cammino di fede sia a coloro che sono lontani dalla fede o in ricerca di fede.

§2. In particolare:

1) promuove:
   - la comunione, la collaborazione, la partecipazione nello spirito del Vangelo per promuovere esperienze comunionali e di servizio formativo ovunque sia possibile: nelle parrocchie, nelle case private, nelle scuole, nei vari ambienti lavorativi e culturali;
   - la manifestazione del Regno di Dio anche come azione per una società strutturata in modo più giusto e dignitoso per tutti, alla luce dell'antropologia cristiana approfondita in un modo esperienziale e sapienziale;
   - la cultura dei valori e lo sviluppo della consapevolezza e del discernimento, per collaborare con responsabilità all'attuazione del disegno di Dio Padre, Amore educante, curativo e trasformante;
2) favorisce lo sviluppo integrale della persona nelle sue varie dimensioni attraverso itinerari formativi ispirati dal metodo pedagogico degli esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola e illuminati dalla Parola di Dio, dal Magistero della Chiesa e dalla storia.

§3 Linfa vitalizzante dell'Associazione sono le sue due fonti carismatiche:

1) la spiritualità battesimale, trinitaria e pasquale della Congregazione delle Figlie della Croce di S. Andrea Uberto e S. Giovanna Elisabetta, coltivata per rendere presente Gesù con uno stile di vita e di opere conformi alla semplicità e essenzialità del Vangelo;
2) la Rete Mondiale di Preghiera del Papa: un servizio di evangelizzazione e di preghiera che a partire dalle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa invita alla preghiera sulle intenzioni che il Papa propone ogni mese per stare accanto alle gioie, alle speranze e alle sofferenze delle sorelle e dei fratelli in tutto il mondo.

Art. 3

I Soci si distinguono in:

1) Soci Effettivi
2) Soci Aggregati
3) Soci Onorari.

Art. 4

§1. Possono essere ammessi come Soci Effettivi i fedeli di maggiore età che condividono pienamente lo spirito e le finalità dell'Associazione, e ne facciano domanda scritta al Presidente, dichiarando di accettare lo Statuto e versando la quota associativa annuale.

§2. L'ammissione dei Soci Effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, su presentazione da parte di un Socio, e comunicata al richiedente dal Presidente.

Art. 5

Possono essere ammessi come Soci Aggregati, con decisione del Consiglio Direttivo, tutti coloro che intendano partecipare in qualche modo con una certa continuità alle attività dell'Associazione, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 6

Sono Soci Onorari - per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, che attribuisce il titolo su proposta motivata del Presidente - coloro che abbiano contribuito in vario modo alle finalità dell'Associazione o se ne siano resi benemeriti.

Art. 7

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio Effettivo perde la sua qualifica:

1) per formale rinuncia da presentare per iscritto al Presidente;
2) per dimissione deliberata dal Comitato, nei seguenti casi:
   a. mancato pagamento della quota associativa;
   b. comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa;
   c. grave o reiterata violazione di norme che regolano la vita associativa;
   d. gravi inadempienze di carattere morale o dottrinale.

§2. L'inizio di un procedimento di verifica che porterebbe all'esclusione nei casi sopra contemplati, deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni. Il Socio entro dieci giorni dal ricevimento può presentare le sue osservazioni.

§3. I Soci Aggregati ed i Soci Onorari perdono la loro qualità per libera rinuncia o semplice deliberazione del Consiglio Direttivo nei casi di cui al §1.

§4. L'ammissione e la dimissione dei Soci avvengono con atto formale del Presidente.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

Art. 9

§1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci Effettivi.

§2. Essa viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno ed in seduta straordinaria dal Presidente - previa consultazione del Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Effettivi.

§3. Il Presidente convoca l'Assemblea, con predisposizione dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata, comunicandolo per iscritto ai Soci.

§4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita purché sia presente almeno un terzo dei Soci Effettivi, in proprio o per delega.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11

§1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno un terzo dei Soci Effettivi, in proprio o per delega.

§2. Per modificare lo Statuto non occorre che l'Assemblea deliberi con una presenza qualificata di Soci: si richiede però il voto favorevole di due terzi dei Soci Effettivi, espressi in proprio o per delega.

§3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Effettivi.

Art. 12

§1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. Il Consiglio poi può nominare anche un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio, che dura in carica tre anni, elegge poi nel proprio ambito il Vicepresidente, l'Economo e il Segretario.

§2. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno dei quattro Consiglieri, il Consiglio Direttivo coopta tra i Soci Effettivi un Consigliere supplente, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 13

§1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio altri Soci, però senza diritto di voto.

§2. In caso di votazioni, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo delibera, fra l'altro:

1) la misura della quota associativa, di cui all'art. 4 §1;
2) l'ammissione ed esclusione dei Soci;
3) la relazione annuale ed il rendiconto, da presentare all'Assemblea;
4) gli atti di straordinaria amministrazione;
5) la nomina annuale dei Soci responsabili dei diversi settori di attività;
6) la cooptazione dei Consiglieri supplenti;
7) ogni altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 15

Il Presidente dirige l'Associazione nel rispetto dello statuto e ne ha la legale rappresentanza. Ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 16

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall'incarico per qualsiasi causa.

Art. 17

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, e conserva il libro dei Soci e il libro dei verbali.

Art. 18

§1. Il patrimonio dell'Associazione - che non ha fine di lucro - è costituito dalle quote annuali dei Soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi straordinari di Soci o terzi.

§2. Tutte le prestazioni dei Soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite. I Soci possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'Associazione e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 19

§1. L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 C.I.C. e della vigente normativa della C.E.I.

§2. Essa sceglie un Assistente spirituale, presentandolo per la nomina all'Ordinario Diocesano.

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni di carattere religioso compatibili con l'ordinamento canonico.

+ Angelo De Donatis

Roma, 19 marzo 2018